



via A. La Marmora, 66
90143 – Palermo
Tel 091 342074
C.F. 80015360821
C.M. PASL01000V

Contatti:
Pasl01000@istruzione.it
Pasl01000@pec.istruzione.it
www.liceoartisticotatalano.edu.it

Ufficio del dirigente

- | | |
|------|---|
| Al | personale docente <mail-bacheca> |
| Ai | genitori -tutori < mail-bacheca > |
| A | studenti e studentesse |
| Al | sito AREA PUBBLICA |
| Al | Direttore Sga, per gli adempimenti connessi |
| Agli | Uffici di segreteria, Area Alunni |
| Agli | Atti - Contributo volontario |

Oggetto: Informativa avvio procedure per l'assicurazione integrativa e Invito al pagamento del contributo volontario .

La presente lettera è indirizzata a tutti i genitori per informarli e per spiegare le ragioni per tutelare gli alunni e le famiglie attraverso la **polizza assicurativa integrativa**.

L'assicurazione scolastica è uno strumento di grande importanza, poiché integra la copertura fornita dalla scuola, garantendo una tutela più completa contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche.

Esistono infatti due categorie principali di assicurazione scolastica: quella **obbligatoria** e quella **integrativa**. La prima, gestita direttamente dagli istituti scolastici in collaborazione con l'INAIL, è imposta dalla legge e copre gli studenti da qualsiasi tipo di infortunio e costituisce un importante strumento per garantire la sicurezza degli stessi durante il percorso scolastico.

Assicurazione obbligatoria fornita dallo Stato – Copertura INAIL Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL **obbligatoria** contro gli infortuni che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tale copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano **nei locali della scuola**. Gli alunni sono coperti soltanto nei casi di partecipazione ai laboratori e alle attività di educazione fisica. Solo quando l'incidente avviene nelle predette condizioni, e solo quando superino i tre giorni di prognosi, diventa "infortunio sul lavoro" e si ha diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL.

L'articolo 18 del cosiddetto "Decreto Lavoro" (Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, successivamente modificato dalla legge 85/2023), ha introdotto alcune **modifiche temporanee** (per il solo anno scolastico 2023/2024) relative all'**estensione della copertura assicurativa INAIL per infortuni per gli studenti e per il personale** per l'anno in corso.

Tale copertura è normata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, noto come il "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."

Il Decreto Lavoro ha esteso, per il solo anno scolastico 2023/2024, tale copertura a **tutte le attività di insegnamento-apprendimento all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, compresi anche gli istituti** inizialmente esclusi, come i **Comprensivi e gli ITS**.

Il Decreto lavoro, infatti, non ha ampliato la portata delle garanzie per gli infortuni, ma ha esteso l'ambito di applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni nei settori dell'istruzione e della formazione (finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre) ad ogni ambiente di istruzione e formazione di tutte le tipologie di scuole, comprese le attività di orientamento al lavoro ed i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), stabilendo, inoltre, l'**obbligo di denunciare tutti gli infortuni**.

Tale copertura assicurativa antinfortunistica obbligatoria è gestita, come detto, dall'INAIL, istituto che eroga un'indennità in caso di infortunio o, in casi estremi, di morte. Questa indennità può sostituire o integrare lo



stipendio dell'infortunato e dipende da due fattori principali: il grado di invalidità e l'ammontare dello stipendio dell'infortunato.

È opportuno precisare, inoltre, che, nel caso di invalidità permanente, l'INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l'invalidità è inferiore al 6%, e in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta.

Oltre a ciò, tuttavia, va detto che gli studenti non sono considerati lavoratori e quindi i loro superstiti restano esclusi dalla copertura INAIL in caso di morte.

Allo stesso modo gli studenti sono esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente laddove l'infortunio patito non superi la soglia del 6% (prevista come franchigia), eventualità questa statisticamente piuttosto remota in ambito scolastico.

Le attuali garanzie dell'INAIL, infatti, comprendono solo due opzioni di indennizzo con una franchigia al 6%, che potrebbero non essere sufficienti a coprire i reali rischi cui sono esposti gli studenti.

L'assicurazione obbligatoria INAIL, inoltre, **non copre la responsabilità verso terzi** R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi), che potrebbe tutelare le famiglie dai danni causati dai loro figli a scuola o altrove. Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo Stato. Tutte le spese sono pertanto a carico dei genitori. Lo stesso vale se un alunno crea un danno sia fisico che materiale ad un altro alunno o a cose o animali di un terzo. Le spese per i danni creati da quest'alunno durante l'attività scolastica sono interamente a carico dei suoi genitori (Responsabilità Civile Terzi).

Restano senza copertura assicurativa anche le attività di pre e post scuola e quelle effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, **come le gite di istruzione, scambi culturali, visite ai musei o la partecipazione a particolari eventi**. In questa situazione gli alunni, i cui genitori non hanno aderito alla polizza "integrativa" proposta in convenzione dalla scuola e che non dispongono di una propria polizza RCT e Infortuni con massimali adeguati, non potranno partecipare a qualsiasi attività extra scolastica che potrebbe configurare una responsabilità sia a carico della scuola (culpa in vigilando) sia a carico dei genitori (culpa in educando).

L'assicurazione scolastica integrativa, invece, viene attivata dalla scuola in collaborazione con le famiglie degli studenti con una compagnia assicurativa privata. Questa tipologia di assicurazione serve a fornire una protezione più completa non solo agli studenti che frequentano la scuola, ma anche alle rispettive famiglie.

La stipula di questa assicurazione integrativa deve essere necessariamente deliberata in sede di consiglio di istituto è stata acquisita con delibera n. 7 del 24/10/2023 e le famiglie sono tenute alla partecipazione delle quote previste per ogni singolo studente. Essa viene stipulata dagli istituti di ogni ordine e grado, è su base annuale e può essere stipulata con una compagnia assicurativa privata che offre tale servizio.

Appare dunque evidente che l'estensione delle garanzie previste dall'assicurazione INAIL (di cui al DPR n. 1124/1965) non possa soddisfare a pieno le esigenze di tutela degli studenti e delle famiglie: per tale motivo le istituzioni scolastiche dovranno continuare a stipulare una polizza assicurativa integrativa per proteggere sia gli studenti che l'Amministrazione stessa, includendo, ad esempio, la Responsabilità Civile Terzi (RCT), ovvero la copertura dei danni causati dagli studenti a terzi, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere.

La polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, infatti, l'unico mezzo di compensazione e tutela per le famiglie, sia per i danni causati dai loro figli a terzi, sia per i danni da essi subiti che non rientrano nelle fattispecie previste dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.

Si riportano di seguito alcuni dei Vantaggi nell'adesione alla polizza "integrativa":

La polizza integrativa è un contratto fatto in convenzione per consentire alle singole famiglie di poter usufruire dei seguenti vantaggi:

- Una garanzia Responsabilità Civile Terzi
- Una estensione della garanzia degli Infortuni a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte dagli alunni
- Estensione della copertura assicurativa in tutti quei casi non previsti dalla Legge
- La garanzia Assistenza



- La garanzia Tutela Legale

- L'insieme delle suddette garanzie ad un prezzo molto contenuto

L'istituto, come prevede e consente la normativa vigente, annualmente procede ad una gara per la fornitura del servizio di Assicurazione Integrativa valutando, le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e deliberato per l'offerta più conveniente ma non può autonomamente (non avendone i mezzi finanziari) farsi carico del relativo onere.

La polizza assicurativa, dunque, deve essere a carico del Beneficiario ovvero deve essere pagata dai genitori degli alunni. E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela del minore durante l'attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si rinnova l'invito a tutti i Genitori affinchè garantiscano ai propri figli la copertura dell'assicurazione integrativa.

Il versamento dell'assicurazione integrativa per il Liceo Artistico "E. Catalano" è inserito nell'importo previsto per il contributo volontario erogazione liberale **sino a € 80,00, limite stabilito dal Consiglio di Istituto** che comprende: **copertura della polizza assicurativa (€ 10,00)**, acquisto di materiale di facile consumo per attività scolastiche, parziale sostegno specifiche attività di ampliamento formativo previste dal POTF.

I pagamenti saranno effettuati **esclusivamente** tramite **applicativo PagoPa cui accedono i genitori/tutori** e tramite avviso personale inviato su Portale Nuvola – Registro elettronico, in tale caso l'importo previsto non è modificabile.

Una volta effettuato l'accesso l'utente potrà visualizzare l'elenco dei pagamenti che sono stati generati, verificarne lo stato, scaricare l'avviso di pagamento e/o la ricevuta telematica.

Per ogni pagamento telematico si potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. La normativa in materia di detrazioni fiscali permette alle famiglie di detrarre tutte le spese scolastiche, compresi quindi: viaggi e visite d'istruzione, quote frequenza corsi sportivi etc.; pertanto questo nuovo sistema permetterà di avere un elenco completo delle spese sostenute.

Accedendo al servizio Pago In Rete | Ministero dell'Istruzione sarà possibile **modificare l'importo di pagamento**.

Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Rosalia Marturana

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse)